

X LEGISLATURA

II COMMISSIONE PERMANENTE

(agricoltura e foreste, sviluppo della montagna, pesca marittima e acquacoltura, industria, artigianato, commercio interno ed estero, fiere e mercati, turismo e terziario, sostegno all'innovazione nei settori produttivi, tutela dei consumatori, lavoro e cooperazione, formazione professionale)

Verbale n. 58

Seduta del 20 novembre 2009

		PRESENTI	ASSENTI
Maurizio FRANZ	Presidente	Si	
Paolo SANTIN	Vicepresidente	Si	
Enio AGNOLA	Vicepresidente	Si	
Piero TONONI	Segretario	Si	
Stefano ALUNNI BARBAROSSA			Si
Roberto ANTONAZ		-	-
Roberto ASQUINI		Si	
Maurizio BUCCI		-	-
Franco DAL MAS		-	-
Sandro DELLA MEA		Si	
Luigi FERONE		Si	
Daniele GALASSO		-	-
Daniele GEROLIN		Si	
Enzo MARSILIO		Si	
Paolo PUPULIN		Si	
Federico RAZZINI		-	-
Alessandro TESOLAT		Si	
Gaetano VALENTI		-	-
Giorgio VENIER ROMANO			Si
Roberto ANTONAZ sostituito da Igor KOCIJANČIČ		Si	
Maurizio BUCCI sostituito da Paolo SANTIN		Si	
Franco DAL MAS sostituito da Paolo SANTIN		Si	
Daniele GALASSO sostituito da Paolo SANTIN		Si	
Federico RAZZINI sostituito da Ugo DE MATTIA		Si	
Gaetano VALENTI sostituito da Paolo SANTIN		Si	
	TOTALE	17	2

Il giorno 20 novembre 2009, alle ore 10.00, nella sala gialla del Consiglio regionale, è convocata la II Commissione permanente, con il seguente ordine del giorno:

- 1. Esame della proposta di legge n. 68 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale” (d’iniziativa dei consiglieri De Mattia ed altri).**
- 2. Illustrazione della proposta di legge n. 59 “Norme regionali per la disciplina e la promozione dell’apicoltura” (d’iniziativa dei consiglieri Venier Romano ed altri).**
- 3. Illustrazione del disegno di legge n. 74 “Norme regionali per la disciplina e la promozione dell’apicoltura” (d’iniziativa della Giunta regionale).**
- 4. Illustrazione dello stralcio n. 80-01 “Modifiche agli articoli 67 e 68 e all’allegato B della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)” (costituito dall’emendamento 61 bis.1 deliberato dal Consiglio regionale il 29 ottobre 2009).**
- 5. Illustrazione della proposta di legge n. 88 “Disposizioni a favore dei bed and breakfast ed affittacamere. Modifiche alla legge regionale 2/2002” (d’iniziativa dei consiglieri Franz ed altri).**
- 6. Parere sulla delibera giuntale n. 2454 del 5 novembre 2009, concernente “Regolamento per la concessione di aiuti in regime *de minimis* a favore degli imprenditori ittici del Friuli Venezia Giulia che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi ai sensi dell’art 3, della legge regionale 17/2008. Approvazione preliminare.”.**

(Presiede il Presidente Franz)

Sono presenti il consigliere Ugo De Mattia quale primo firmatario della proposta di legge n. 68 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”, e il consigliere Franco Baritussio in sostituzione del consigliere Franco Dal Mas esclusivamente per i lavori inerenti la proposta di legge n. 88 “Disposizioni a favore dei bed and breakfast ed affittacamere. Modifiche alla legge regionale 2/2002”, ai sensi dell’articolo 29, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Sono, altresì, presenti l’Assessore regionale alle attività produttive, Luca Ciriani, il Direttore centrale della Direzione attività produttive, Antonella Manca, il Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale della stessa Direzione centrale, Alessandro Zacchigna, Il Direttore del Servizio pesca e acquacoltura della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, Marina Bortotto, il Direttore del Servizio produzioni agricole della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, Silverio Scaringella ed il funzionario della stessa Direzione Maria Grazia Vogrig e la titolare della posizione organizzativa <<trattazione coordinata degli affari legislativi e giuridici generali a supporto della direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali>>, Antonella Asquini.

Il PRESIDENTE, alle ore 10.35, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, introducendo il **punto 1 all’ordine del giorno** relativo all’esame della proposta di legge n. 68 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale” (d’iniziativa dei consiglieri De Mattia ed altri).

Il CONSIGLIERE MARSILIO informa i presenti che si è recentemente svolta una riunione, a cui hanno partecipato anche i funzionari della Direzione centrale interessata al provvedimento, in cui sono stati svolti degli approfondimenti che hanno condotto alla rimodulazione di alcune parti del provvedimento condivise sia dalla maggioranza che dall'opposizione. Tali rimodulazioni vengono quest'oggi proposte alla Commissione in forma di emendamenti che vengono allegati sub 1 al presente verbale quale sua parte sostanziale ed integrante.

Il CONSIGLIERE DE MATTIA, primo firmatario della proposta di legge n. 68, conferma quanto appena esposto dal collega spiegando che si tratta proprio di modifiche nate da un accordo trasversale. Coglie l'occasione per ringraziare il consigliere Marsilio e il funzionario della Direzione centrale, dott.ssa Asquini, per la fattiva collaborazione.

IL CONSIGLIERE DELLA MEA, dopo aver premesso che si rimetterà alla decisione della Commissione in merito al provvedimento in esame, ritiene importante che le imprese che si occupano di ristorazione facciano una dichiarazione annuale sul valore complessivo del fatturato, sul valore complessivo degli acquisiti e sul valore complessivo degli acquisiti di prodotti agricoli regionali. La *ratio* di una tale previsione risiederebbe nello sgravare di lavoro gli uffici regionali deputati al controllo sull'attuazione delle previsioni di legge. Propone un apposito comma nel testo del provvedimento anziché demandarne la disciplina alla fonte regolamentare.

Il CONSIGLIERE DE MATTIA riferisce che nella citata riunione si era pensata una norma in tal senso, ma si è poi ritenuto che la stessa appesantirebbe il provvedimento e che la fonte più appropriata sarebbe quella regolamentare. Si è pensato, comunque, che il compito dei controlli venga affidato all'Ersa che li effettuerà a campione e sulla base dell'autocertificazione.

La dott.ssa ASQUINI ricorda anche che nell'emendamento di pagina 6quater è previsto che il regolamento di attuazione venga sottoposto al parere della competente Commissione consiliare, di modo che si potrà in tal modo verificare l'accoglimento degli indirizzi emersi oggi.

Il CONSIGLIERE AGNOLA si congratula per il lavoro effettuato e propone una riflessione per l'Aula tesa ad estendere la possibilità di reperire prodotti di origine regionale anche in altri luoghi rispetto a quelli indicati nel provvedimento.

Si passa, a questo punto, all'esame dell'articolato.

Il CONSIGLIERE DE MATTIA illustra l'emendamento di pagina 1.1, sostitutivo dell'articolo 1.

L'emendamento di pagina 1.1, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

Il CONSIGLIERE DE MATTIA illustra l'emendamento di pagina 2.1, sostitutivo dell'articolo 2.

Il CONSIGLIERE MARSILIO informa che l'emendamento testé illustrato risulta anche il frutto delle sollecitazioni emerse in sede di audizioni sul provvedimento in esame, in particolare da parte di Confcommercio.

L'emendamento di pagina 2.1, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

Il CONSIGLIERE DE MATTIA illustra l'emendamento di pagina 3.1, sostitutivo dell'articolo 3.

L'emendamento di pagina 3.1, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

Il CONSIGLIERE DE MATTIA illustra l'emendamento di pagina 4.1., soppressivo dell'articolo 4.

L'emendamento di pagina 4.1, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

Il CONSIGLIERE DE MATTIA illustra l'emendamento di pagina 5.1, soppressivo dell'articolo 5.

L'emendamento di pagina 5.1, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

Il CONSIGLIERE DE MATTIA illustra l'emendamento di pagina 6.1, sostitutivo dell'articolo 6.

L'emendamento di pagina 6.1, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

Il CONSIGLIERE DE MATTIA illustra l'emendamento di pagina 6bis.1.

L'emendamento di pagina 6bis.1, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

Il CONSIGLIERE DE MATTIA illustra l'emendamento di pagina 6ter.1.

L'emendamento di pagina 6ter.1, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

Il CONSIGLIERE DE MATTIA illustra l'emendamento di pagina 6quater.1.

L'emendamento di pagina 6quater.1, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

Il CONSIGLIERE DE MATTIA illustra l'emendamento di pagina 6quinquies.1.

L'emendamento di pagina 6quinquies.1, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

Si passa, quindi, all'articolo 7 che non ha emendamenti e posto in votazione viene approvato all'unanimità.

Il CONSIGLIERE DE MATTIA illustra l'emendamento di pagina 8.1, soppressivo dell'articolo 8.

L'emendamento di pagina 8.1, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

Concluso l'esame del provvedimento viene data la parola ai consiglieri per le dichiarazioni di voto.

Il CONSIGLIERE DE MATTIA ringrazia i colleghi e gli uffici per la collaborazione e si dice soddisfatto del provvedimento con cui si indirizza il consumatore all'utilizzo di prodotti agricoli regionali attraverso il c.d "marketing orienteering", dando un po' di respiro ad un settore già in crisi.

IL CONSIGLIERE MARSILIO ritiene che il provvedimento approvato quest'oggi non sia in grado di risolvere i problemi che attanagliano l'agricoltura, ma costituisce comunque un piccolo tassello che può comunque esserle d'aiuto ed un pezzo in più per la sostenibilità del comparto agricolo regionale. Auspica lo stanziamento di idonei fondi al riguardo.

IL CONSIGLIERE SANTIN esprime il parere favorevole del Popolo delle Libertà su questo provvedimento che risulta idoneo a trasferire ai cittadini della nostra regione una conoscenza della filiera del prodotto. Ringrazia il collega De Mattia per la fattiva collaborazione. Si riserva di presentare emendamenti per l'Aula tesi a dare tempi più ristretti per l'emanazione del regolamento di attuazione.

IL CONSIGLIERE KOCIJANČIČ, a nome del suo gruppo, dice di condividere la proposta di legge n. 68 come emendata in data odierna. Vi erano delle perplessità che sono state infatti fugate con l'approvazione degli emendamenti.

IL CONSIGLIERE AGNOLA preannuncia voto favorevole sulla proposta di legge in esame che permette almeno un po' di respiro al settore.

IL CONSIGLIERE ASQUINI si esprime favorevolmente sulla proposta di legge n. 68 in quanto la ritiene un provvedimento utile per i cittadini. Al contempo spera sia fornita anche la possibilità di scegliere tra prodotti di origine regionale e prodotti OGM. Crede che debba infatti esservi chiarezza per il consumatore anche sul fronte della libertà di scelta dei prodotti che ciascuno ritiene migliori. Tale libertà di scelta deve essere offerta sia al consumatore che al produttore.

Non essendovi altri interventi, IL PRESIDENTE pone in votazione la proposta di legge n. 68 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale" nel suo complesso, come emendata nella seduta odierna.

La proposta di legge n. 68 viene approvata all'unanimità dalla Commissione.

La Commissione nomina relatore il consigliere De Mattia e fissa il termine per il deposito della relazione entro 10 giorni dalla consegna del testo definitivo al consigliere relatore.

Il PRESIDENTE propone alla Commissione di anticipare il **punto 6 all'ordine del giorno**, relativo al parere sulla delibera giuntale n. 2454 del 5 novembre 2009, per impegni della dott.ssa Bortotto.

La COMMISSIONE approva all'unanimità la proposta del Presidente.

LA DOTT.SSA BORTOTTO illustra, quindi, la delibera della Giunta regionale n. 2454 del 5 novembre 2009, concernente "Regolamento per la concessione di aiuti in regime *de minimis* a favore degli imprenditori ittici del Friuli Venezia Giulia che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi ai sensi dell'art 3, della legge regionale 17/2008. Approvazione preliminare."

Il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione l'espressione del parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 2454 del 5 novembre 2009 che viene reso favorevolmente all'unanimità.

IL PRESIDENTE introduce il **punto 2 all'ordine del giorno** relativo all'illustrazione della proposta di legge n. 59 "Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura" comunicando che il primo firmatario, il consigliere Venier Romano ha comunicato l'impossibilità di partecipare all'odierna seduta delegandolo nell'illustrazione della proposta di legge stessa. Il PRESIDENTE ricorda che l'apicoltura è un'attività che nel nostro territorio regionale vanta radici molto antiche e che costituisce, oggi, una nicchia di mercato da non sottovalutare ma, anzi, da sviluppare quanto più possibile, per intuibili ragioni economiche ed occupazionali. Anche sotto il profilo ecologico-ambientale il tema è importante per il ruolo significativo svolto dalle api a favore della flora in genere e delle colture agrarie in particolare. Il testo legislativo proposto si rende necessario per aggiornare la precedente normativa regionale risalente al 1988, ma costituisce anche un doveroso atto di adeguamento alla nuova legge statale in materia, la n. 313 del dicembre 2004, nonché al regolamento comunitario n. 797 dell'aprile 2004. Il testo proposto valorizza i già esistenti organismi associativi fra apicoltori, affida un ruolo compiuto nel settore alle Province, mantiene il sostegno al Laboratorio Apistico Regionale dell'Università di Udine e stabilisce gli aiuti finanziari agli apicoltori in base agli orientamenti comunitari. Ricorda, infine, che già un anno e mezzo fa, nel corso della passata legislatura regionale, di questo testo si è discusso nell'ambito della competente Commissione consiliare e nel merito si è trovato un sostanziale accordo fra la maggioranza e la minoranza di allora.

IL PRESIDENTE dà, quindi, la parola Direttore del Servizio produzioni agricole della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, Silverio Scaringella per l'illustrazione del disegno di legge n. 74 "Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura", come da **punto 3 dell'ordine del giorno**.

Il DOTT. SCARINGELLA illustra il disegno di legge n. 74, e ricorda che il presente provvedimento concerne la nuova normativa regionale in materia di apicoltura, alla luce dei contenuti della legge quadro dello Stato 24 dicembre 2004, n. 313, "Disciplina dell'apicoltura" e del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 (ex Regolamento CE n. 797/2004). L'obiettivo del provvedimento è quello di disciplinare, tutelare e promuovere l'apicoltura regionale, avute presenti le caratteristiche del territorio agroforestale e il suddetto quadro normativo statale e comunitario.

Ricorda, in particolare, che nel corso della precedente legislatura la Giunta regionale aveva già presentato un disegno di legge approvato in via definitiva con delibera di generalità n. 1725 del 13.07.2007, dopo che sul testo era stata acquisita l'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Tale testo è stato poi approvato con modifiche da parte della II Commissione consiliare il 2 ottobre 2007 con il n. 271 "Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura". Il 7 novembre 2007 il testo è stato notificato alla Commissione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE. La Commissione Europea ha ritenuto di formulare alcune osservazioni sul testo, alle quali l'Amministrazione ha dato risposta proponendo l'integrazione dell'articolato relativamente al cumulo dei finanziamenti (articolo 20). La Commissione Europea alla luce della modifica ha, quindi, definitivamente approvato il disegno di legge con decisione n. C(2008) del 3 giugno 2008, che nel frattempo è decaduto per fine legislatura. A questo punto il dott. Scaringella spiega che si rende necessario ripercorrere nuovamente l'intero iter di approvazione del disegno di legge, ancorché il testo non sia stato sostanzialmente modificato rispetto a quello da esso precedente esaminato.

Conclude l'intervento spiegando che nella scheda di notifica alla Commissione Europea era stato indicato il 31 dicembre 2009 quale data di cessazione dell'applicazione dell'aiuto di stato. Essendosi ormai a ridosso di tale data e non essendo stata data ancora applicazione al regime di aiuto, gli uffici regionali hanno chiesto, con procedura accelerata, di modificare la data di cessazione dell'applicazione

dell'aiuto di stato al 31 dicembre 2013, che coincide con il termine del periodo della programmazione comunitaria. Si è ora in attesa della decisione sul punto da parte della Commissione Europea.

IL PRESIDENTE FRANZ chiede se vi sia la volontà da parte della Commissione di effettuare delle audizioni in merito al provvedimento testé illustrato.

IL CONSIGLIERE MARSILIO ritiene che sia importante arrivare in tempi stretti all'approvazione di detto disegno di legge soprattutto per l'operatività del Laboratorio Apistico Regionale (LAR). Ritiene anche che non vi sia necessità di effettuare ulteriori audizioni in quanto sono già state fatte in merito a provvedimento identico e da allora non è cambiato nulla. Sollecita affinché il disegno di legge n. 74 venga messo all'ordine del giorno della Commissione per il suo esame il più presto possibile.

LA COMMISSIONE concorda con le osservazioni e le richieste del consigliere Marisilio.

IL PRESIDENTE dà la parola all'Assessore Ciriani per l'illustrazione dello stralcio n. 80-01 "Modifiche agli articoli 67 e 68 e all'allegato B della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)" di cui al **punto 4 dell'ordine del giorno**.

L'ASSESSORE illustra lo stralcio n. 80-01 che comporta una modifica alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo incidendo sulla disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta ed in particolare di quelle denominate "dry marina" e "marina resort". I marina resort sono organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni posizionate a secco in piazzale appositamente attrezzato e ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. A questo punto l'Assessore chiede che il provvedimento venga esaminato nella seduta odierna in quanto è ormai un anno che sia gli imprenditori del settore che i turisti ne sollecitano l'approvazione.

IL PRESIDENTE pone in votazione la proposta di esaminare lo stralcio n. 80-01 nella seduta odierna.

IL CONSIGLIERE ASQUINI si dice d'accordo sulla proposta purché tale modalità operativa sia condivisa da tutti i presenti. Egli ritiene che la proposta dell'Assessore sia legittima in quanto la mancata approvazione di tale normativa creerebbe un notevole danno agli operatori del settore. Sollecita l'unanimità al riguardo.

LA COMMISSIONE accoglie all'unanimità la proposta di esaminare lo stralcio 80-01 nella seduta odierna.

Si passa, quindi, all'esame dell'articolo 1 che non ha emendamenti e posto in votazione viene approvato all'unanimità.

L'articolo 2 che non ha emendamenti viene posto in votazione e viene approvato all'unanimità.

L'articolo 3 che non ha emendamenti viene posto in votazione e viene approvato all'unanimità.

Non essendovi altri interventi, IL PRESIDENTE pone in votazione lo stralcio 80-01 "Modifiche agli articoli 67 e 68 e all'allegato B della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)" nel suo complesso.

Lo stralcio 80-01 viene approvata all'unanimità dalla Commissione.

La Commissione nomina relatore il consigliere Asquini e fissa il termine per il deposito della relazione entro 10 giorni da oggi.

IL PRESIDENTE introduce il **punto 5 all'ordine del giorno** e provvede lui stesso ad illustrare la proposta di legge n. 88 "Disposizioni a favore dei bed and breakfast ed affittacamere. Modifiche alla legge regionale 2/2002". Spiega che con la legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2 (Disciplina organica del turismo) la Regione si è dotata di una disciplina organica in materia di turismo. Tale norma disciplina anche le strutture ricettive turistiche e fra queste i *bed and breakfast* e gli affittacamere. In base alla normativa vigente, <<sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per un massimo di dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situati in uno stesso stabile, che forniscono servizio di alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, avvalendosi della normale organizzazione familiare>>. La presente proposta di legge intende favorire lo sviluppo della ricettività extralberghiera al fine di promuovere il turismo sociale e giovanile e di migliorare l'utilizzazione del patrimonio immobiliare esistente. Si propone, in particolare, di aumentare la possibilità di offerta dei *bed and breakfast* da tre a quattro stanze per ogni singola unità con un massimo di dieci posti letto alla stregua di quanto previsto da regioni quali l'Abruzzo, la Basilicata e la Calabria. Attualmente, stando ai dati forniti dall'annuario statistico regionale, risultano 361 operatori abilitati al servizio di *bed and breakfast* in tutta la Regione per 1.690 posti letto totali. Applicando la modifica proposta si avrebbe un aumento dell'offerta ricettiva con evidenti benefici non solo per tale comparto, ma per l'intero tessuto sociale e produttivo locale. Oltre a ciò il provvedimento prevede la costituzione di un marchio regionale dei *bed and breakfast* che dovrebbe essere sostenuto ed implementato attraverso l'azione coordinata della Turismo FVG. Anche le attività di *bed and breakfast* dovranno essere classificate in base a determinati criteri al fine di qualificare l'offerta. Per la stessa finalità la Regione dovrebbe concedere contributi per l'adeguamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'arredamento dei locali destinati all'attività ricettiva. Per quanto riguarda invece gli esercizi di affittacamere viene proposto di mantenere il numero massimo di sei camere aumentando fino ad un massimo di 15 posti letto gli attuali 12.

IL CONSIGLIERE MARSILIO chiede se vi sia qualche motivazione tecnica che fissa attualmente il numero delle camere previste per le strutture qualificate quali *bed and breakfast* e affittacamere.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SVILUPPO SISTEMA TURISTICO REGIONALE della Direzione centrale attività produttive, Alessandro Zacchigna, spiega che per le attività alberghiere è fissato il limite minimo di sette stanze, con la conseguenza che per le strutture extra alberghiere il numero di stanze deve essere inferiore.

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, dott.ssa Manca, ricorda anche che per le strutture extra alberghiere è prevista anche una forma organizzativa diversa da quella prevista per gli alberghi. Vi è pertanto la necessità di una modulazione anche se non vi è una vera e propria norma al riguardo che ne fissa i limiti.

IL CONSIGLIERE BARITUSSIO ricorda che gli operatori del settore richiedono degli incentivi per l'ammodernamento delle strutture ed in particolare per l'abbattimento dei costi dell'acqua calda. Chiede come tali interventi possano conciliarsi con le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 20 e 21,

dell'assestamento del bilancio 2009 (legge regionale 12/2009) dove si è previsto che l'Amministrazione regionale possa erogare alle Province un finanziamento di 350.000 euro al fine di concedere contributi a soggetti privati per l'installazione di impianti solari termici in edifici adibiti a prima casa.

LA DOTT.SSA MANCA ricorda che sono previsti dei contributi per il risparmio energetico a favore delle imprese da parte della Camere di Commercio e con fondi comunitari. I *bed and breakfast* non sono tuttavia imprese, bensì privati, per cui è prevista l'apposita disciplina richiamata dal consigliere Baritussio che è da ricondursi alla Direzione ambiente e lavori pubblici con cui occorre relazionarsi per avere informazioni al riguardo.

Esauriti i punti all'ordine del giorno e non essendovi altri interventi il Presidente dichiara chiusa la seduta. Sono le ore 12.05.

IL PRESIDENTE
Maurizio Franz

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Piero Tononi

LA RESPONSABILE DELEGATA DI PO
Irene Carlesi



II COMMISSIONE PERMANENTE

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI

alla

PROPOSTA DI LEGGE N. 68

<<Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale>>

approvato nella seduta del 20 novembre 2009

Proponenti: De Mattia, Santin, Tesolat, Marsilio, Asquini, Kocijančič
Emendamento sostitutivo

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

<<Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni agricole regionali e la conoscenza delle tradizioni alimentari locali, favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli regionali e assicurando ai consumatori un'adeguata informazione sull'origine e sulle specificità di tali prodotti.
2. Ai fini della presente legge, per prodotti agricoli regionali si intendono i prodotti di cui all'Allegato I del Trattato CE derivanti, anche previa trasformazione, da coltivazioni o allevamenti situati nella Regione Friuli Venezia Giulia.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:
 - a) incentiva l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli regionali nella preparazione dei pasti;
 - b) favorisce l'incremento della vendita diretta di prodotti agricoli regionali;
 - c) favorisce l'incremento della vendita di prodotti agricoli regionali da parte degli esercizi commerciali;
 - d) favorisce l'impiego di prodotti agricoli regionali da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione e delle strutture ricettive;
 - e) promuove la riconoscibilità della provenienza dei prodotti agricoli regionali;
 - f) promuove azioni di collaborazione con le associazioni di categoria nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 20/11/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/11/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 58 dd. 20.11.2009

EMENDAMENTO 1.1

Proponenti : De Mattia, Santin, Tesolat, Marsilio, Asquini, Kocijančič
Emendamento sostitutivo

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

<<Art. 2
*(Impiego dei prodotti agricoli regionali
nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici)*

1. I servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici garantiscono che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli regionali, in misura non inferiore al 10 per cento, in termini di valore, dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE, complessivamente utilizzati su base annua.
2. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo di prodotti agricoli regionali in misura superiore alla percentuale di cui al comma 1. Sono fatti salvi i contratti in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza.
3. L'utilizzazione di prodotti agricoli regionali nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici risulta espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 20/11/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/11/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 58 dd. . 20.11.2009

EMENDAMENTO 2.1

Proponenti: De Mattia, Santin, Tesolat, Marsilio, Asquini, Kocijančič
Emendamento sostitutivo

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3
(Vendita diretta dei prodotti agricoli regionali)

1. La Regione favorisce l'organizzazione, l'allestimento e la promozione di mercati contadini periodici, detti anche "Farmer markets", per la vendita diretta ed esclusiva di prodotti agricoli regionali nei Comuni singoli o associati con popolazione superiore a 5.000 abitanti che mettono a disposizione apposite aree pubbliche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA):
 - a) fornisce il necessario supporto tecnico e logistico, sulla base di convenzioni stipulate con i Comuni;
 - b) promuove azioni di coordinamento con i Comuni al fine di armonizzare i periodi di attività dei mercati contadini.
3. La Regione promuove altresì, con le modalità di cui all'articolo 6 ter, la vendita diretta, in appositi locali delle aziende agricole site sul territorio regionale, dei prodotti ottenuti per almeno l'80 per cento nell'azienda medesima.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 20/11/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/11/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 58 dd. 20/11/2009

EMENDAMENTO 3.1

Proponenti: De Mattia, Santin, Tesolat, Marsilio, Asquini, Kocijančič
Emendamento soppressivo

Art. 4
(*Spacci aziendali*)

L'articolo 4 è soppresso.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 20/11/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/11/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 58 dd. 20/11/2009

EMENDAMENTO 4.1

Proponenti: De Mattia, Santin, Tesolat, Marsilio, Asquini, Kocijančič
Emendamento soppressivo

Art. 5
(Promozione dei prodotti agricoli di origine regionale)

L'articolo 5 è soppresso.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 20/11/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/11/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 58 dd. 20/11/2009

EMENDAMENTO 5.1

Proponente: De Mattia, Santin, Tesolat, Marsilio, Asquini, Kocijančič
Emendamento sostitutivo

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<Art. 6

(Vendita dei prodotti agricoli regionali negli esercizi commerciali)

1. La Regione favorisce la creazione di spazi destinati alla vendita esclusiva di prodotti agricoli regionali nell'ambito degli esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari.
2. Per l'allestimento degli spazi di cui al comma 1, l'ERSA fornisce supporto tecnico e logistico agli esercizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h), i) e j) della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo), anche inseriti in centri commerciali al dettaglio o in complessi commerciali, che:
 - a) stipulano contratti per la fornitura di prodotti agricoli regionali;
 - b) stipulano un'apposita convenzione per aderire al progetto di immagine coordinata di cui all'articolo 6 ter, comma 3 per la promozione dei prodotti agricoli regionali.
3. Con riguardo agli esercizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) della legge regionale 29/2005, con il regolamento di cui all'articolo 6 quater è assicurata l'applicazione di criteri di priorità a favore delle attività commerciali site nei Comuni con minore popolazione residente.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 20/11/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/11/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 58 dd. 20/11/2009

EMENDAMENTO 6.1

Proponenti: De Mattia, Santin, Tesolat, Marsilio, Asquini, Kocijančič
Emendamento aggiuntivo

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

<<Art. 6 bis

(Impiego dei prodotti agricoli regionali da parte di imprese esercenti attività di ristorazione e delle strutture ricettive)

1. Al fine di favorire l'utilizzo di prodotti agricoli regionali, la Regione istituisce, con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, un contrassegno per l'identificazione delle imprese esercenti attività di ristorazione e delle strutture ricettive operanti in Regione che garantiscono l'impiego di prodotti agricoli regionali.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 20/11/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/11/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 58 dd. 20/11/2009

EMENDAMENTO 6 bis. 1

Proponenti: De Mattia, Santin, Tesolat, Marsilio, Asquini, Kocijančič
Emendamento aggiuntivo

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

<<Art 6 ter
(Promozione dei prodotti agricoli regionali)

1. La Regione, nell'ambito delle attività promozionali dell'ERSA, realizza appositi circuiti per la diffusione e la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, l'ERSA:
 - a) diffonde il calendario dei mercati contadini;
 - b) predispone, aggiorna e diffonde l'elenco delle imprese che effettuano attività di vendita diretta nei locali dell'azienda nonché degli esercizi commerciali che, ai sensi dell'articolo 6, predispongono spazi per la vendita esclusiva di prodotti agricoli regionali;
 - c) predispone, aggiorna e diffonde l'elenco delle imprese esercenti attività di ristorazione o delle strutture ricettive operanti in Regione che ottengono il contrassegno di cui all'articolo 6 bis.
3. Al fine di favorire la riconoscibilità delle forme di impiego e vendita dei prodotti agricoli regionali, l'ERSA adotta un progetto di immagine coordinata per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 20/11/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/11/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 58 dd. 20/11/2009

EMENDAMENTO 6 ter. 1

Proponenti: De Mattia, Santin, Tesolat, Marsilio, Asquini, Kocijančič
Emendamento aggiuntivo

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

<<Art. 6 quater
(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, sono individuati, tenuto conto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:

- a) criteri e modalità per lo svolgimento dell'attività di supporto tecnico e logistico nella realizzazione dei mercati contadini di cui all'articolo 3, comma 1;
- b) criteri e modalità per lo svolgimento dell'attività di supporto tecnico e logistico per l'allestimento degli spazi adibiti alla vendita dei prodotti agricoli regionali negli esercizi di cui all'articolo 6;
- c) criteri e modalità per l'assegnazione del contrassegno di cui all'articolo 6 bis;
- d) modalità per lo svolgimento dei controlli derivanti dall'applicazione della presente legge.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 20/11/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/11/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 58 dd. 20/11/2009

EMENDAMENTO 6 quater. 1

Proponenti: De Mattia, Santin, Tesolat, Marsilio, Asquini, Kocijančič
Emendamento aggiuntivo

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

<<Art 6 quinquies
(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 15/2000)

1. All'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Per ottenere i contributi di cui all'articolo 1, i Comuni e gli altri soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo 1, nella preparazione dei pasti, utilizzano prevalentemente almeno una delle seguenti tipologie di materie prime:

a) produzioni ottenute da coltivazioni e trasformazioni biologiche, certificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991 e del regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, provenienti per almeno il 20 per cento da aziende singole o associate con sede operativa o unità tecnica produttiva in Regione;

b) prodotti dichiarati tipici con appositi decreti ministeriali o dichiarati tradizionali ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 provenienti esclusivamente da aziende singole o associate con sede operativa o unità tecnica produttiva in Regione;

c) prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta) certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 o STG (specialità tradizionale garantita) certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 provenienti esclusivamente da aziende singole o associate con sede operativa o unità tecnica produttiva in Regione.>>;

- b) il comma 1 bis è soppresso;
- c) alla fine del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: <<o prodotti DOP, IGP o STG>>;
- d) alla fine del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole <<di certificazione DOP, IGP o STG>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 20/11/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/11/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 58 dd. 20/11/2009

EMENDAMENTO 6 quinquies. 1

Proponenti: De Mattia, Santin, Tesolat, Marsilio, Asquini, Kocijančič
Emendamento soppressivo

Art. 8
(*Parere comunitario di compatibilità*)

L'articolo 8 è soppresso.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 20/11/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/11/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 58 dd. 20/11/2009

EMENDAMENTO 8.1